



Ufficio stampa

Rassegna stampa

28 aprile 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 CLASS ACTION: Sportello “class action” in 11 Tribunali
(il corriere della sera)
- Pag 4 INTERCETTAZIONI: Intercettazioni, il baratro è vicino (italia oggi)
- Pag 5 TERREMOTO ABRUZZO: «Più tempo per riavviare la giustizia»
(il sole 24 ore)
- Pag 6 AVVOCATI: Avvocati, focus sui giovani (il sole 24 ore)
- Pag 7 AVVOCATI: Il progetto (il sole 24 ore)
- Pag 8 AVVOCATI: Giovani avvocati: nasce l'Osservatorio via web
(mondo professionisti)
- Pag 9 AVVOCATI: Avvocati, per lo sciopero senza preavviso sì alla contestazione
al solo presidente dell'assemblea (diritto e giustizia)
- Pag 10 AVVOCATI: Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 3 febbraio - 21 aprile
2009, n. 9461 - Presidente Lamorgese - Relatore Curzio
Ricorrente Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino (diritto e giustizia)
- Pag 13 AVVOCATI: Avvocati, chance nella flessibilità
di Paola Parigi (il sole 24 ore)
- Pag 14 AVVOCATI: Classe forense, i numeri da sfatare
di Gaetano Romano - Presidente Unione giovani avvocati (il sole 24 ore)
- Pag 14 CONVEGNI: Meeting point (diritto e giustizia)
- Pag 15 UFFICI GIUDIZIARI: Giustizia/ Alfano assume cinque impegni con città di
Siacca (apcom)
- Pag 16 FISCO: L'auto-redditometro contro gli studi (italia oggi)

IL CORRIERE DELLA SERA

Le proteste delle associazioni **Sportello «class action» in 11 tribunali**

(z.str.) Saranno solo undici i tribunali italiani in cui si potrà presentare istanza per la class action. Il primo luglio dovrebbe infatti entrare in vigore la class action formato Italia, dopo l'approvazione da parte del Senato di un emendamento al ddl sviluppo, ora in esame, che consentirà ai consumatori di chiedere il risarcimento dei danni subiti presentando istanza in uno degli 11 tribunali abilitati. Un'altra novità, come ha anticipato il *Sole 24 Ore*, riguarda l'avvio delle procedure, che potrà essere «lanciato» anche dai singoli cittadini. «C'è il però pericolo — spiega Carlo Scarpa, docente di Economia industriale a Brescia— che venga meno la funzione di “filtro” delle associazioni dei consumatori, visto che l'azione individuale può portare a un indebito allargamento delle iniziative “inutili”». Qualche critica anche da Paolo Landi, alla guida di Adiconsum: c'è un rischio di eccessiva proliferazione delle azioni legali, anche se attenuato dalle verifiche dei tribunali.

ITALIA OGGI

L'Iliia, associazione delle aziende di settore, presenta un dossier scottante. Alfano alle strette

Intercettazioni, il baratro è vicino

Debito delle procure a 450 mln, pagamenti dopo 550 giorni

O il ministero della giustizia tira fuori i soldi, circa 450 milioni di euro, o il sistema delle intercettazioni va a carte quarantotto. Con il possibile blocco di tutte le più delicate inchieste contro la mafia e la criminalità organizzata. Dopo le prime denunce dei ritardi biblici con cui le procure di mezza Italia pagano, e dopo la stima dell'impressionante mole di debiti sulle spalle del ministero della giustizia, adesso si fa sul serio. Questa mattina l'Iliia, l'associazione che raccoglie circa 50 società che operano nel settore delle intercettazioni, farà il punto sulla drammatica situazione in cui versano le aziende. E potrebbe anche far scattare un clamoroso sciopero che avrebbe ripercussioni gravissime su numeroso indagini. Non soltanto ci sono i 450 milioni di crediti non onorati dalle procure, ma si è ormai arrivati a un autentico rischio occupazionale per un mondo che impiega grosso modo 2.500 persone. ItaliaOggi, lo scorso 20 marzo, aveva già segnalato il rischio di crac corso da parte di Area, Sio e Research, tre fra le più grandi società che operano nel settore. Dall'inchiesta erano emerse situazioni al limite, con tanto di azioni societarie date in pegno alle banche come prova di una situazione che definire esplosiva sarebbe un eufemismo. A dir la verità Area, Sio e Research non fanno parte dell'Iliia, ma condividono lo spirito dell'iniziativa intrapresa dall'associazione. Quest'ultima, come hanno spiegato a ItaliaOggi alcune persone del suo entourage, raggruppa attualmente una cinquantina di aziende che si occupano di installazione, produzione, assistenza tecnica e servizi di noleggio di attrezzature per le intercettazioni telefoniche, ambientali e video su disposizione dell'autorità giudiziaria. Insomma, come si può constatare si tratta del grosso dell'attività. Area, Sio e Research, che pure rappresentano da sole una grossa fetta di mercato, si occupano più che altro di registrazione.

Insomma, per il ministro della giustizia, Angelino Alfano, oggi potrebbe arrivare una specie di ultimatum. Del resto nel dossier che l'Iliia consegnerà ci sono numeri che parlano chiaro. Per esempio il dato sui tempi di ritardo nel pagamento delle aziende. Attualmente le procure impiegano in media 550 giorni e questo fa sì che le società private riescano a incassare soltanto tra il 5 e l'8% del fatturato dell'anno di riferimento. La situazione è nettamente precipitata da quando è cambiato il sistema di saldo dei crediti. Prima, infatti, erano le Poste ad anticipare i versamenti, chiedendo in un secondo momento il rimborso al ministero della giustizia. Poi è intervenuto il decreto Bersani del luglio 2006, con il quale si è stabilito che le spese vengano direttamente liquidate dalla Banca d'Italia. Inutile dire che la nuova procedura ha comportato un incredibile allungamento dei tempi di pagamento alla società del settore intercettazioni. Con il vecchio sistema, come rivelerà un altro dato contenuto nel dossier, se non altro i pagamenti delle procure riuscivano ad arrivare con un ritardo medio di 180 giorni (oggi sono appunto 550) e le società riuscivano a incassare fino al 45-50% del fatturato annuo (adesso, come detto prima, il numero è precipitato al 5-8%).

Altro numero su cui l'Iliia chiederà la massima attenzione è quello che riguarda l'occupazione. L'associazione, infatti, ha calcolato che dall'ottobre del 2008 al gennaio del 2009 ben 200 aziende del mondo delle intercettazioni hanno chiuso i battenti, con la bellezza di 200 lavoratori licenziati. È chiaro, allora, che la situazione è diventata del tutto intollerabile, soltanto se si pensa che i beni sequestrati alla mafia nel 2008, ovviamente anche grazie al supporto offerto dalle aziende del comparto intercettazioni, hanno raggiunto il valore di 2,4 miliardi di euro. Se il ministero desidera che queste performance vengano come minimo confermate, se non migliorate, deve dare una risposta. Ogni giorno si attivano tra le 300 e le 400 linee telefoniche, a dimostrazione che l'attività viaggia a velocità massima. La macchina, allora, non può fermarsi.

Stefano Sansonetti

IL SOLE 24 ORE

Lo stop dei Tribunali. Perplexità di magistrati e avvocati abruzzesi per le misure dell'Esecutivo:

«Tropo breve la sospensione dei termini»

«Più tempo per riavviare la giustizia»

Sospensione di termini troppo brevi, una impreveduta discrezionalità sui criteri d'urgenza, nessuna gradualità nella ripresa del lavoro, la centralizzazione delle notifiche presso un unico ufficio, l'Avvocatura dello Stato senza una sede, ma con pieno diritto di notifica. Sono questi i punti ritenuti maggiormente a rischio da quanti — magistrati, avvocati, dirigenti amministrativi — sono chiamati a far ripartire la macchina giudiziaria dopo il disastro del 6 aprile. E a farla ripartire non solo all'Aquila, ma anche nel distretto (l'intero Abruzzo) con ricadute, per alcuni aspetti, persino a più largo raggio. E' la prima volta, infatti, che ci si trova alle prese con il collasso di una sede di Corte d'Appello, con tutte le conseguenze che ne derivano per le funzioni distrettuali. Ecco dunque le prime osservazioni sull'art. 5 della bozza di decreto sull'emergenza in Abruzzo, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 23 aprile (pubblicato integralmente sul Sole-24 Ore del 24 aprile).

Date. Il Dl prevede che «fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009», eccezion fatta per una serie di casi elencati di seguito. Sebbene la data di fine luglio porti al 15 settembre, poiché ogni anno dal 1° agosto scatta la sospensione feriale, agli uffici legislativi era stata indicata la data del 31 dicembre, come periodo congruo per rimettere in ordine uffici e fascicoli e recuperare la normalità. Ancora sulle date: gli operatori locali, per evitare ogni possibile incongruenza o disparità, avevano chiesto si facesse riferimento ai processi pendenti il 4 aprile (sabato) anziché a lunedì 6. Ma la scelta è stata diversa.

Urgenza. Qualche perplexità solleva la formulazione del comma 1, dove l'elenco delle eccezioni alla sospensione è seguito da un «e in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti». Una scelta non impugnabile e affidata a una «dichiarazione d'urgenza fatta dal presidente (del tribunale? di sezione? *NdR*) in calce alla citazione». Questa discrezionalità non convince gli avvocati abruzzesi, che avrebbero preferito una certezza *per tabulas*.

Ripresa. Non è prevista alcuna scansione di deposito alla ripresa delle attività ed è perciò immaginabile un effetto-valanga di memorie, ricorsi, appelli e atti di varia natura, che verranno presentati già il primo giorno utile al termine della sospensione. Il meccanismo suggerito dagli addetti locali prevedeva invece una sorta di scalettatura della ripresa dei lavori: nel primo mese sarebbero ricevibili solo gli atti relativi ai procedimenti di più "vecchia" scadenza, fino al 30 aprile, il secondo mese quelli in scadenza a tutto maggio e così via, con una "spalmatura" che evitasse l'ingolfamento delle cancellerie.

Notifiche. Il comma 9 dell'art.5 recita: «È istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari». L'obiezione ricorrente (e preoccupata) è che non si dovrebbe imporre ad avvocati e cittadini di recarsi periodicamente all'ufficio deputato per verificare se c'è qualche avviso o notifica che li riguarda. L'unica notifica che può aver senso nella situazione degli sfollati è quella personale, a mano e "a domicilio".

Avvocatura dello Stato. Il comma 11 dispone che nel periodo di sospensione dei termini, le notificazioni per l'Avvocatura dello Stato (sempre da coinvolgere quando un procedimento riguarda la Pa) «si eseguono presso la sede temporanea della medesima». il problema è che, crollata quella originaria, all'Aquila non esiste alcuna sede provvisoria dell'Avvocatura. *Lionello Mancini*

IL SOLE 24 ORE

Professione legale. L'osservatorio punterà l'attenzione su 30 mila praticanti e 120 mila abilitati
Avvocati, focus sui giovani

Un portale web per realizzare il «ritratto» delle nuove leve

Gli avvocati si guardano allo specchio e studiano le prospettive della professione. A partire dalle aspirazioni dei giovani avvocati e di chi si candida all'abilitazione, fino alle richieste delle piccole e medie imprese. Con questi obiettivi nasce, su iniziativa del Consiglio nazionale forense, l'Osservatorio sui giovani avvocati. Si tratta di un portale web che ha l'ambizione di delineare il ritratto dei giovani legali, anche tramite questionari online che saranno inviati con cadenza regolare, e di definire punti di riferimento nel mercato dei servizi: dalle opportunità di lavoro, alle tecniche di marketing, ai modelli organizzativi più efficaci. Il numero degli avvocati, cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni (le proiezioni, anche quelle più prudenti, non sono lontane da 200 mila professionisti, si veda anche l'intervento in pagina) ha riflessi sullo status professionale. Il Consiglio nazionale forense stima che i praticanti siano 30 mila e i giovani avvocati 120 mila. Tante nuove leve che hanno cambiato il volto tradizionale dell'avvocatura e si trovano a fare i conti con un'offerta inflazionata, in un mercato dove la richiesta dei servizi più elevati è appannaggio di grandi studio comunque delle "boutique" affermate. Per altro, la necessità di semplificazione ha tagliato — come nel caso dell'indennizzo diretto — la possibilità di intervenire in segmenti "popolari". Da qui la necessità, avvertita dal Consiglio nazionale forense, di predisporre uno strumento per conoscere la realtà professionale dei giovani e il mercato. L'Osservatorio — il progetto è stato varato per un anno ma si pensa a un'iniziativa strutturale — verrà gestito in outsourcing (da Lex Expo e RicercAzione) sotto la direzione del Consiglio nazionale, anche in collaborazione con l'Aiga, l'associazione dei giovani avvocati. Se verranno mantenute le promesse, si avrà a disposizione una base dati utile per governare l'accesso alla professione, nel momento in cui la riforma dell'ordinamento forense appare meno lontana, dopo la proposta che ha raccolto l'adesione di gran parte delle sigle di categoria. La trasparenza dei dati potrà essere utile nell'indirizzare i percorsi formativi di quanti pensano all'avvocatura come sbocco professionale.

Accanto al quadro numerico su praticanti e giovani avvocati (la ricerca ha come riferimento gli iscritti tra 25 e 38 anni), i risultati dei questionari riassumeranno i percorsi professionali, daranno suggerimento sui curricula più funzionali per raggiungere gli obiettivi di lavoro e sulle difficoltà nell'affermarsi sul mercato. Che pure sarà analizzato sotto il profilo della domanda di consulenza. Spiega Gianni D'Innella, consigliere coordinatore del gruppo di lavoro sulle politiche giovanili del Cnf, promotore del progetto: «Vogliamo raccogliere dati sull'offerta professionale legale giovanile: la consistenza, le motivazioni del percorso professionale, le criticità, le conoscenze sulle modalità organizzative degli studi legali. D'altra parte, il progetto analizzerà il tipo di richiesta di prestazioni professionali da parte delle Pmi e delle imprese in genere. In questo modo avremo informazioni certe per valutare politiche a vantaggio dei giovani legali, anche tramite la promozione dell'associazionismo». La ricerca sull'identità dei giovani avvocati — che costituisce un filone dell'Osservatorio — verrà realizzata con la tecnica delle interviste a praticanti e abilitati, individuando un campione casuale rappresentativo per genere, collocazione geografica e struttura economica. La ricerca avrà aggiornamenti con periodicità regolare, in modo da monitorare nel tempo le variazioni delle scelte. Il progetto Osservatorio prevede dunque un sito web sul quale verranno raccolti i dati e che funzionerà anche come "piattaforma" per creare una community per i giovani professionisti. Il sito conterrà un'area istituzionale (eventi e informazioni); una sezione Ricerca continua (aggiornamento costante del questionario); una sezione job opportunity (per la pubblicazione di annunci provenienti da aziende e studi legali) e una sezione pubblicazioni. *Maria Carla De Cesari*

IL SOLE 24 ORE

Il progetto

La ricerca. Il progetto di Osservatorio prevede la ricerca, per campione, su praticanti e giovani avvocati, indagando tramite questionari per posta elettronica (aggiornati online) non solo consistenza numerica e collocazione geografica, ma anche percorso professionale, motivazioni, criticità, modalità di esercizio della professione, aspettative e livello di conoscenza delle nuove modalità organizzative dello studio. Inoltre, raccoglierà dati attinenti ai bisogni di prestazioni professionali da parte delle imprese

In rete. Il sito web che raccoglierà i dati vuole costituire anche lo “spazio” per una community. Il sito conterrà anche un’area istituzionale; una sezione Ricerca continua (aggiornamento costante del questionario) e una sezione job opportunity

MONDO PROFESSIONISTI

Giovani avvocati: nasce l'Osservatorio via web

Il Cnf ha varato un progetto per l'analisi della domanda e dell'offerta professionale

Il Consiglio nazionale forense vara il progetto dell'Osservatorio sui giovani avvocati. Due gli obiettivi prioritari: raccogliere i dati sull'offerta professionale legale giovanile (la consistenza, le motivazioni del percorso professionale, le criticità, le conoscenze sulle modalità organizzative degli studi legali); analizzare il tipo di richiesta di prestazioni professionali da parte delle pmi e delle imprese in genere. Questo con l'obiettivo di comprendere le dinamiche del mercato legale e disporre di dati certi per valutare nel futuro specifiche politiche a vantaggio dei giovani legali, anche tramite la promozione dell'associazionismo. "È sicuramente un'iniziativa importante, con la quale si vuole indagare sulle modalità con cui i praticanti e i giovani avvocati articolano il loro percorso formativo, le loro scelte e le loro ragioni, nonché gli elementi di criticità. La ricerca avrà uno sviluppo dinamico in quanto verrà trasfusa in un Osservatorio permanente on-line che avrà la funzione di monitorare nel tempo le variazioni delle scelte", spiega Gianni D'Innella, consigliere coordinatore del Gruppo di lavoro sulla politiche giovanili del Cnf, promotore del progetto. "Inoltre nell'Osservatorio verranno riversati anche i dati della ricerca rivolta al mercato (cliente-azienda), al fine di individuare con maggior precisione il modello organizzativo e le eventuali tendenze market-oriented degli studi legali." D'Innella annuncia anche che nel progetto sarà coinvolta l'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga). Il piano, che dal punto di vista operativo consisterà nella creazione di un sito web dedicato, è stato approvato dal Cnf nel corso della seduta amministrativa del 24 aprile scorso e si avvarrà della collaborazione di Lex Expo e di RicercAzione. In questo modo, il Cnf presieduto da Guido Alpa vuole dare una risposta all'interrogativo di quali prospettive attendano i giovani avvocati e quanto il mercato legale risponda alle esigenze di una clientela che è molto cambiata ed è in costante mutamento. La ricerca, per campione, sonderà gli ambiti del praticantato (si stima che i praticanti siano circa 30mila unità) e dei giovani avvocati (il numero stimato è di circa 120mila), indagando tramite questionari per posta elettronica (aggiornati ciclicamente con questionari on line) non solo la consistenza numerica, la collocazione geografica etc. ma anche il percorso professionale seguito, le motivazioni, le criticità, le modalità di esercizio della professione, le aspettative, il livello di conoscenza delle nuove modalità organizzative dello studio. Inoltre, raccoglierà dati attinenti ai bisogni di prestazioni professionali da parte delle imprese. I dati raccolti e analizzati saranno messi a disposizione del Cnf. Centrale nel progetto Osservatorio è la creazione di un sito web tramite il quale raccogliere i dati ma anche creare una community per i giovani professionisti. Il sito conterrà un'area istituzionale (eventi e informazioni); una sezione Ricerca continua (aggiornamento costante del questionario); una sezione job opportunity (per la pubblicazione di annunci provenienti da aziende e studi legali); una sezione pubblicazioni.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Avvocati, per lo sciopero senza preavviso sì alla contestazione al solo presidente dell'assemblea

Nel caso di sciopero senza preavviso indetto dagli avvocati, la Commissione di garanzia non è tenuta a notificare la contestazione a ciascun professionista che ha aderito all'astensione ma può farlo nei confronti del solo presidente dell'assemblea. Anche se, poi, tutti i legali sono obbligati in solido al pagamento della sanzione.

È quanto emerge dalla sentenza 9461/09 (qui leggibile come documento correlato) con cui la Cassazione ha accolto il ricorso della Direzione provinciale del lavoro che sosteneva che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa nei confronti del solo presidente e che un vizio di notifica del provvedimento della Commissione di garanzia (che sta a monte dell'ordinanza) nei confronti degli altri avvocati che parteciparono all'astensione illegittima non incide sulla validità dell'ordinanza-ingiunzione nei confronti del presidente stesso, al quale sono state regolarmente notificate tanto la delibera della Commissione che l'ordinanza-ingiunzione. Insomma, la sentenza impugnata deve essere cassata perché viola le norme che disciplinano la materia. E, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 384 Cpc, l'opposizione del presidente contro l'ordinanza-ingiunzione deve essere rigettata. (*b.m.*)

DIRITTO E GIUSTIZIA

Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 3 febbraio - 21 aprile 2009, n. 9461

Presidente Lamorgese - Relatore Curzio

Ricorrente Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino

Fatto e diritto

1. La Direzione provinciale del lavoro di Avellino ricorre contro la sentenza del G.O.T. del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi del 9 novembre - 9 dicembre 2004, che ha annullato l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di Enzo Minicucci per l'importo di 2.675,16 euro.
2. La ricorrente, assistita dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che la decisione sia cassata con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.
3. Il ricorso è articolato in due motivi attinenti, il primo, alla violazione di legge ed, il secondo, ad un vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia.
4. L'intimato ha proposto controricorso, chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile o comunque sia rigettata.
5. La vicenda è la seguente.
6. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera del 6 giugno 2002, valutò negativamente l'astensione dalle udienze (dal 19 al 29 settembre 2001) proclamata dall'assemblea degli avvocati di Sant'Angelo dei Lombardi, rilevando che era stata indetta senza rispettare l'obbligo del preavviso. Deliberò quindi, nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 13, lett. i), della legge 146/1990, la sanzione prevista dall'art. 4, primo comma, della medesima legge.
7. In applicazione dell'ultima parte del quarto comma dell'art. 4 della legge 146/1990, la Direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro di Avellino, emise la relativa ordinanza-ingiunzione, ordinando all'avv. Minicucci, in qualità di presidente dell'assemblea che aveva deliberato l'astensione dalle udienze, di pagare la complessiva somma di 2.675,16 euro quale sanzione amministrativa e spese di notifica.
8. L'avv. Enzo Minicucci, propose opposizione dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, sostenendo che non sussisteva l'obbligo di dare il preavviso.
9. Il G.O.T., avv. Eriberto Di Biasio, con sentenza del 9 novembre 2004, affermò che invece tale obbligo sicuramente sussisteva, ma accolse comunque l'opposizione e annullò l'ordinanza-ingiunzione.
10. Il motivo dell'annullamento è costituito dal fatto che la delibera della Commissione di garanzia non era stata notificata a tutti i singoli professionisti aderenti alla astensione. Spiegando questo assunto, il G.O.T. afferma: "è evidente come la delibera della Commissione andasse necessariamente notificata singolarmente anche ai professionisti aderenti all'astensione, stante anche la sua immediata impugnabilità ai sensi dell'art. 20-bis, secondo il quale è ammesso ricorso al giudice del lavoro. Né tale obbligo può ritenersi assunto attraverso la notifica, da parte della stessa Commissione, della delibera irrogativa della sanzione anche ai singoli professionisti aderenti all'astensione, presso il Consiglio dell'Ordine, essendo evidente che in questo caso unico procedimento da adottare fosse quello disciplinato dagli artt. 137 ss epc".
11. L'Avvocatura dello Stato ricorre per cassazione contro la decisione del G.O.T., denunciando la violazione dell'art. 4-quater della legge 146/1990, nonché degli artt. 14 ss della legge 689/1981, e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. La tesi del ricorrente è che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa nei confronti del solo avvocato Minicucci e che un vizio di notifica del provvedimento della Commissione di garanzia (che sta a monte dell'ordinanza) nei confronti degli altri avvocati che parteciparono alla astensione illegittima non incide sulla validità della ordinanza-ingiunzione nei confronti dell'avvocato Minicucci, al quale sono state regolarmente notificate tanto la delibera della Commissione che l'ordinanza-ingiunzione.
12. Il resistente nel controricorso sostiene invece che "il richiamo della sentenza all'art. 14 della legge 689/1981 è pertinente essendo tutti gli obbligati in solido (contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente) destinatari dell'ordinanza-ingiunzione".
13. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

14. L'art. 13, lett. i), conferisce alla Commissione di garanzia il compito di valutare il comportamento delle parti e, se rileva violazioni degli obblighi, le impone di deliberare le sanzioni previste dall'art. 4.
15. Tale ultima norma disciplina le sanzioni per i lavoratori (primo comma), per le organizzazioni sindacali (secondo comma), per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese (quarto comma, il quale prevede per questi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,00 a 28.822,00 euro).
16. La seconda parte del quarto comma dispone: “alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis o della regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'art. 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione dalla direzione provinciale del lavoro-ispettorato del lavoro”.
17. La procedura è disciplinata dal comma 4-quater, dell'art. 4.
18. Su richiesta di una serie di soggetti o di propria iniziativa “la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o che vi aderiscono, o delle amministrazioni o delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi”.
19. “L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e chiedere di essere sentite”.
20. “Decorso tale termine... la Commissione formula la propria valutazione e se valuta negativamente il comportamento, ... delibera le sanzioni”.
21. Fatto ciò, la Commissione “cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro competente”.
22. Nel caso in esame la Commissione ha valutato negativamente il comportamento della assemblea degli avvocati di Sant'Angelo dei Lombardi che proclamò l'astensione dalle udienze senza rispettare l'obbligo di preavviso imposto dalla legge. Ha applicato la sanzione amministrativa nella misura (minima) di 2.582 euro più spese prevista dal quarto comma dell'art. 4. Tale sanzione è stata deliberata nei confronti dell'avv.to Minicucci in qualità di legale rappresentante dell'organismo che ha deliberato l'astensione, prevedendo anche la responsabilità solidale di coloro che hanno partecipato alla astensione illegittima. La delibera è stata notificata personalmente all'avv.to Minicucci (agli atti vi è avviso di ricezione), mentre ai singoli avvocati venne inviata presso il consiglio dell'Ordine.
23. Non risulta che il provvedimento della Commissione di garanzia sia stato oggetto di ricorso (l'art. 20-bis, dispone: “contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso il ricorso al giudice del lavoro”).
24. La delibera è stata quindi inviata alla Direzione provinciale del lavoro di Avellino, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione nei confronti del solo avv. Minicucci, nella qualità più volte indicata, e non anche nei confronti degli altri avvocati che hanno partecipato alla astensione (nel controricorso si sostiene che gli altri aderenti all'astensione sono destinatari dell'ordinanza-ingiunzione, ma dalla lettura dell'ordinanza emerge che unico destinatario è l'avv. Minicucci, al quale risulta peraltro correttamente notificata).
25. E questo provvedimento di ordinanza-ingiunzione (e solo questo) che è stato impugnato con opposizione dinanzi al tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
26. La sentenza emessa dal G.O.T. all'esito di tale giudizio deve essere, pertanto, cassata in accoglimento dei motivi indicati nel ricorso dell'Avvocatura dello Stato. Essa viola le norme su richiamate che disciplinano la materia. Il provvedimento del G.O.T. è, inoltre, contraddittorio nella motivazione, perché fa derivare la nullità della ordinanza-ingiunzione, emessa nei confronti di un solo destinatario e a questi correttamente notificata, dalla pretesa irregolarità della notifica (non della ordinanza-ingiunzione, ma) del provvedimento della Commissione di garanzia nei confronti (non del Minicucci) ma di altri soggetti, che non sono destinatari della ordinanza.
27. Vizio di notifica del provvedimento della Commissione per di più discutibile, ma che comunque avrebbero dovuto far valere quei soggetti “altri”, impugnando la delibera della Commissione ai sensi dell'art.

20-bis della legge 146/90 o l'ordinanza-ingiunzione qualora la Direzione provinciale del lavoro avesse ritenuto di emetterla anche nei loro confronti, il che non è stato.

28. Pertanto la sentenza deve essere cassata e, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 384, cpc, l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione deve essere rigettata.

29. Il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali tanto del giudizio di merito, che di quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Condanna l'avv. Minicucci al pagamento, in favore della Direzione provinciale del lavoro di Avellino delle spese processuali, liquidate, quelle di primo grado, in euro 30,00 per esborsi, 150,00 per diritti e 800,00 per onorari e quelle del giudizio di cassazione in euro 21,00 e in euro 1.500,00 per onorari.

IL SOLE 24 ORE

Avvocati, chance nella flessibilità

di Paola Parigi

L'opportunità di rivincita dei piccoli-medi studi legali passa anche per la flessibilità tariffaria. Il mercato italiano, a poco più di un decennio dal loro arrivo, vede svanire lo spauracchio della colonizzazione da parte delle *law firm* anglo-americane. Quei grandi studi che non hanno saputo agganciarsi al tessuto connettivo del territorio italiano, smobilitano e lasciano il Paese o riducono la loro presenza a seguito della crisi del mercato finanziario. L'opportunità è importante per gli studi italiani che tradizionalmente, anche se grandi, hanno dimensioni più contenute. La loro posizione attuale, in particolare nelle realtà industrializzate e ad alta densità imprenditoriale è di assoluto vantaggio competitivo e rappresenta un trampolino che può permettere di riconquistare fette di mercato lasciate libere dai concorrenti stranieri. È necessario rompere gli indugi e investire su di sé per rafforzare la presenza sul mercato e offrire, a fianco delle certezze già guadagnate in termini di stima, reputazione, fiducia e conoscenza diretta dei clienti e delle loro imprese, anche efficienza, flessibilità sulle tariffe, rapidità e affidabilità nel rapporto con il cliente, oltre che una immagine più consona al ruolo che a questi studi competerà in futuro. Gli imprenditori italiani hanno da tempo adottato un modello standardizzato nel loro rapporto con gli studi legali. Normalmente si affidano al legale "di famiglia", per l'assistenza a tutto tondo e quotidiana, salvo rivolgersi allo studio d'affari in occasione di operazioni straordinarie. Un tempo il legale di famiglia non aveva (o non si mostrava capace di offrire) le caratteristiche per seguire pratiche complesse, con forti implicazioni finanziarie e valenza internazionale e l'imprenditore spesso preferiva uno studio dal "sapore" internazionale, anche se più impegnativo sul piano dei costi. Lo scenario si sta ribaltando e non solo nel nostro Paese, come è stato segnalato anche su queste colonne (si veda il Sole 24 Ore del 30 marzo e del 21 aprile 2009). In tempi di maggior attenzione ai costi, anche delle spese legali, allo studio costoso e strutturato l'imprenditore preferirà sempre più lo studio piccolo e flessibile, se può contare sulla qualità dell'assistenza e su politiche tariffarie meno impegnative. Il piccolo studio legale (cioè con meno di 30 tra avvocati e praticanti), non deve perdere l'occasione di rivelarsi all'altezza e approfittare di quel che nel marketing si chiama «vantaggio competitivo» offerto dall'attuale congiuntura. Lasciarsi sfuggire il momento sarebbe dannoso e l'occasione è probabilmente irripetibile. Per questa ragione non sono rimandabili investimenti sulla creazione di associazioni che consentano di affrontare economie di scala, sulla comunicazione e sulla presenza nel web anche come piattaforma di scambio con i clienti, sull'organizzazione del lavoro per ridurre i costi e sulla flessibilità tariffaria. I tentativi, tutt'ora in corso, di costringere l'avvocatura a un passo indietro rispetto all'abolizione delle tariffe minime (introdotta dal decreto Bersani), oltre a irritare l'Antitrust, è poco opportuno e intempestivo perché rischia di vanificare un'opportunità congiunturale irripetibile per gli studi legali italiani di stampo tradizionale e di alta reputazione. Sono proprio questi, ovvero la maggioranza degli studi affermati nel proprio territorio che, grazie alla loro profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale, delle persone, delle dinamiche e, naturalmente, del diritto, hanno la forza di compiere quel piccolo salto in avanti nella modernizzazione e dare vita, definitivamente, al modello vincente di studio legale italiano, attento al mercato e alle esigenze del cliente, ma anche pronto a modernizzarsi per restare al passo con scenari economici mutevoli e complessi.

IL SOLE 24 ORE

Classe forense, i numeri da sfatare

di Gaetano Romano - Presidente Unione giovani avvocati

Nel dibattito sulla professione forense si fanno strada alcune leggende metropolitane, come quella sul numero degli avvocati in Italia. Si dice: a Roma i professionisti sono numerosi (20.186) come in tutta la Francia (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 aprile). Ma il caso francese è singolare: negli altri grandi Paesi Ue gli avvocati sono quasi ovunque sopra quota 150 mila (159.295 in Spagna, 150.375 in Germania, 151.802 in Inghilterra - Galles). L'Ordine locale di Madrid, con ben 45.166 iscritti, è il più grande d'Europa, mentre Monaco (18.364) ha un numero di legali quasi pari a Roma. Il numero di 213.081 avvocati italiani dichiarati dal Consiglio nazionale forense - non esistendo alcun Albo nazionale — è forse azzardato in assenza di un trasparente documento con gli iscritti suddivisi per ordine locale. Se partiamo dal dato Censis 2006 (153mila avvocati), sommando i circa 15 mila abilitati per sessione, avremmo circa 183mila professionisti. Non è neppure vero che ci sia una correlazione tra il numero di avvocati e l'aumento del contenzioso processuale. Parigi e Monaco hanno pressoché lo stesso numero di avvocati di Roma (Madrid addirittura più del doppio) e un ben differente numero di processi pendenti. Sarebbe quindi più responsabile - in luogo di controriforme degli ordinamenti - aumentare il numero di magistrati. Spiace poi che chi ha la pretesa di rappresentare a livello nazionale la classe forense continui quasi a dubitare della reale preparazione della base. Secondo invece una ricerca commissionata dal Cnf al Censis e all'Università Roma Tre — il 66,5% dei clienti ritiene che i servizi degli avvocati siano in linea con le proprie aspettative. Non si comprende quindi perché il Cnf chieda una riforma per gravare gli avvocati non solo della formazione coattiva e di un possibile esame per diventare Cassazionista ma anche dell'assicurazione civile obbligatoria che aprirebbe il varco a un aumento vorticoso di cause, magari pretestuose, per responsabilità professionale (come già avviene per i medici).

APCOM

Giustizia/ Alfano assume cinque impegni con città di Sciacca

Nuovo penitenziario rispetterà dignità dei detenuti

Sciacca (Agrigento), 27 apr. (Apcom) - Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha assunto cinque impegni con la città di Sciacca. Nel corso di un incontro istituzionale, il Guardasigilli ha tranquillizzato avvocati, magistrati e operatori del Palazzo di Giustizia: "Il Tribunale di Sciacca non chiuderà". Alfano ha anche assicurato che "avrà un nuovo magistrato in Procura, nell'ambito della pubblicazione delle sedi disagiate, o anche due, se il Csm sarà d'accordo". La terza 'promessa' di Alfano è che il Tribunale di Sciacca "nel 2010, con la pubblicazione delle sedi, avrà un nuovo magistrato" e che "gli Lsu che hanno lavorato qui non dovranno stare in trepidazione essendo già stati assunti" e, ultimo impegno è che Sciacca avrà un nuovo carcere "che rispetterà la funzione rieducativa della pena e la dignità dei detenuti".

ITALIA OGGI

Imprenditori e professionisti possono dimostrare di non aver omesso ricavi e compensi

L'auto-redditometro contro gli studi

Il contribuente può difendersi dalle presunzioni di Gerico

L'auto-redditometro può battere gli studi di settore. Se infatti il fisco appare sempre più tentato di rafforzare l'accertamento da studi di settore combinandolo con le risultanze dell'accertamento sintetico da redditometro, ciò non toglie che anche il contribuente, qualora in linea con il reddito sintetico, possa far ricorso a tale strumento per difendere il suo reddito dalle presunzioni di Gerico.

Poter dimostrare infatti che il reddito dichiarato è in linea con i coefficienti applicati dal redditometro sui beni indice posseduti dal contribuente potrebbe infatti smontare almeno in parte, le presunzioni di omessa fatturazione di ricavi/compensi, collegate alla non congruità rispetto alle soglie puntuali evidenziate dallo studio di settore.

Si tratta, in sintesi, di ribaltare completamente la presunzione che porta il fisco a sorreggere l'accertamento da studi di settore con il redditometro. Secondo l'Agenzia delle entrate infatti la non congruità del contribuente ai livelli di ricavi o compensi puntuali potrebbe trovare conferma nel possesso di beni indice dai quali scaturisce un reddito sintetico ben superiore a quello dichiarato dal contribuente stesso. In pratica la sottofatturazione di ricavi o compensi troverebbe giustificazione nella presenza di beni o servizi rilevanti ai fini del redditometro avallando la presunzione semplice riferibile allo studio di settore con altri elementi e circostanze in grado di sorreggere l'accertamento stesso.

Dunque, se questo tipo di argomentazione è senza dubbio convincente niente può sminuire la validità del ragionamento contrario. Il contribuente può cioè opporsi alle presunzioni contenute in un accertamento da studi di settore anche dimostrando la coerenza del proprio reddito con quello desumibile sinteticamente applicando ai beni in dice in suo possesso i coefficienti del redditometro.

Si tratterebbe in sostanza di sminuire le presunzioni dello studio di settore dimostrando che non vi è nessuna omessa fatturazione di ricavi o compensi che abbia in qualche misura contribuito ad arricchire il patrimonio personale dell'imprenditore o del professionista.

Questo tipo di argomentazione difensiva può essere svolta sia dai titolari di redditi d'impresa che di lavoro autonomo. Può essere estesa anche, seppur con qualche difficoltà in più, alle società di persone e alle associazioni professionali.

In sostanza risulta applicabile in tutte quelle ipotesi in cui il confine fra il patrimonio dell'imprenditore o del professionista è facilmente confondibile con quello dell'azienda o dello studio.

Nelle strutture più complesse, quali le società di capitali, questo tipo di ragionamento difensivo potrebbe invece trovare più di un ostacolo.

Un discorso analogo può essere fatto in tema di indagini finanziarie. Sempre più spesso infatti il fisco ricorre all'accertamento bancario nei confronti dei contribuenti al fine di rafforzare o avvallare il proprio operato. Anche in questi casi il ragionamento è sempre lo stesso. Gli indizi di evasione riscontrati attraverso accertamenti più o meno analitici sull'attività d'impresa o di lavoro autonomo possono trovare nuova linfa verificando come il flusso delle somme in entrata sui conti del contribuente o dei soci siano squilibrate, per eccesso, rispetto ai redditi dichiarati. Ancora una volta è la sottile linea di confine fra i patrimoni aziendali e quelli personali dell'imprenditore o dei soci a fare la differenza.

Ebbene anche in questo caso, preso atto della bontà del ragionamento operato dal fisco, nulla osta all'utilizzo dello stesso nell'ipotesi inversa.

Ben potrebbe infatti difendersi l'imprenditore o il socio della società accertata attraverso gli studi di settore dimostrando che l'afflusso in entrata sui propri conti correnti coincide, o comunque non è eccedente, rispetto all'entità dei ricavi e redditi dichiarati.

L'intera problematica connessa con la ricerca di ulteriori atti, fatti, indizi e mezzi di prova necessari per avvalorare l'accertamento da studi di settore trae origine dalle recenti modifiche normative che hanno ormai, definitivamente, acclarato la natura di presunzione semplice dei ricavi stimati dal software Gerico.

Presunzione che risulta ancor più affievolita per le risultanze che saranno riconducibili alla versione 2009 del software a causa dell'effetto destabilizzante connesso alla crisi economico finanziaria che si è abbattuta su interi settori e comparti produttivi. Non a caso, nel documento approvato all'unanimità dalla commissione degli esperti durante la riunione del 2 aprile scorso si raccomanda come: «In relazione ai periodi d'imposta 2008 e 2009 interessati da notevoli modifiche nel mercato provocate dalla crisi, che il risultato degli studi di settore sia accompagnato in sede di accertamento anche da altri elementi in grado di rafforzare ulteriormente la pretesa tributaria».

Gli altri elementi ai quali fa riferimento il documento citato possono dunque essere, fra gli altri, anche il redditometro e le verifiche finanziarie. È chiaro però che se gli stessi possono valere per il fisco del pari possono essere utilizzati, quando allo stesso favorevoli, anche dal contribuente. *Andrea Bongì*